# Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

*ai sensi del Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate*

L'articolo 13 del Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 23 novembre 2015, prevede che:

*"Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell'Ambito, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci, al fine del perseguimento e mantenimento dell'omogeneità territoriale, in uno specifico documento di "Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi" approva la struttura della compartecipazione (per quota da progressione lineare ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione) e provvede a definire e/o aggiornare:*

a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
b) con riferimento al servizio di affido familiare: il contributo economico mensile forfetario;
c) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE iniziale, l'ISEE finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa.

*Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione, il contributo economico per il servizio di affido e le soglie di accesso per il sostegno economico di cui al precedente comma 3 punti* a) b) e c) *sulla base delle indicazioni zonali approvate dall'Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento di "Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi" di cui al comma precedente.*

A tal fine, l'Assemblea dei Sindaci riunita in data 16 dicembre 2020 approva i seguenti parametri per la compartecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini a valere per l'anno 2021.

## A1 - Servizi sociali e sociosanitari

| |
|---|
| **1) Segretariato sociale professionale**<br>E' erogato in modo omogeneo nei Comuni dell'Ambito e non comporta oneri economici per i cittadini. |
| **2) Presa in carico del servizio sociale**<br>E' erogato in modo omogeneo nei Comuni dell'Ambito e non comporta oneri economici per i cittadini. |
| **3) Interventi di sostegno economico**<br>La soglia massima prevista per l'erogazione degli interventi di sostegno economico di Ambito è di € 6.000,00. |
| **4) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)**<br>Per la compartecipazione al costo del S.A.D. si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:<br>• l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro<br>• l'I.S.E.E. finale pari a 25.00000 euro |

- contribuzione massima posta a carico dell'utente:
  - 19,00 per SAD/Asa (pari al 92% del costo del servizio previsto per il 2021in € 20,50/ora)
  - € 16,00 per SAD/colf (pari al 94% del costo del servizio previsto per il 2021 in € 17/ora)

- quota minima pari a € 1,00 /ora.

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

**5) Pasti a domicilio**

Per la compartecipazione al costo del servizio Pasti a domicilio si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 25.000,00 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente individuata da ciascun Comune;
- quota minima pari a € 1,00 a pasto;

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

NOTA: il metodo della progressione lineare viene adottato laddove possibile compatibilmente con le procedure gestionali presenti nei diversi Comuni.

**6) Servizio di trasporto sociale**

Per la compartecipazione al costo del servizio di trasporto sociale si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000,00 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 25.000,00 euro
- la contribuzione massima posta a carico dell'utente si articola come segue:
  - entro il territorio del Comune di residenza: quota massima pari € 5,00 a trasporto A/R;
  - destinazione extracomunale fino a 10 Km dall'abitazione alla destinazione, quota massima pari a € 10,00 a trasporto A/R;
  - destinazione extracomunale: oltre i 10 Km fino ad un massimo di 30 Km dall'abitazione alla destinazione, quota massima pari a euro 18,00 a trasporto A/R. Oltre i 30 Km dall'abitazione non sarà possibile garantire il servizio;
  - quota minima pari a € 1,00 a trasporto A/R;

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando la quota calcolata in base all'ISEE dell'utente e della tipologia di trasporto per il numero dei trasporti A/R effettuati.

**7) Teleassistenza**

Per la compartecipazione al costo del servizio di Teleassistenza si indica il metodo delle fasce differenziate delle quote di compartecipazione con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a € 0 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a € 14.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente, valore € 190 annuale;

| FASCE ISEE | % di COMPARTECIPAZIONE | QUOTA ANNUALE |
|---|---|---|
| Da €.0 a €.7.000 | 10% | €. 19,00 |
| Da €.7.001 a €.14.000 | 50% | €. 95,00 |
| Oltre €.14.001 | 100% | €. 190,00 |

**8) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)**

Per la compartecipazione al costo del servizio Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H) si indica il metodo della progressione lineare con i seguenti parametri:

- l'I.S.E.E. iniziale pari a 3.000 euro
- l'I.S.E.E. finale pari a 25.000 euro
- contribuzione massima posta a carico dell'utente: € 22,00 (pari al 90% del costo del servizio previsto per il 2021 in € 24,50/ora)
- quota minima pari a € 1,00 euro / ora.

e l'applicazione della seguente formula

$$\frac{\text{(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima}}{\text{(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)}}$$

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di ADH fruite nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata.

**9) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)**

Come previsto dal Regolamento in materia di servizi alla persona, trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell'autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
Nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
Nel corso dell'anno si provvederà a richiedere gli ISEE delle famiglie con cui è possibile condividere il PEI per individuare le eventuali soglie ISEE applicabili in futuro.

**10) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)**

Come previsto dal Regolamento in materia di servizi alla persona, trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell'autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
Nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
Nel corso dell'anno si provvederà a richiedere gli ISEE delle famiglie con cui è possibile condividere il PEI per individuare le eventuali soglie ISEE applicabili in futuro.

**11) Contributi per affido familiare**

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile a titolo forfettario indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Le quote riconosciute alle famiglie sono di seguito indicate:

a) affidamento consensuale e giudiziale Part Time pari ad €. 220,00
b) affidamento consensuale e giudiziale Tempo Pieno pari ad €. 440,00
c) affido di minori con disabilità o compromissioni evolutive gravi pari ad € 650,00
d) oneri accessori per spese sanitarie e/o educative fino ad un massimo di €.1.000, fatto salvo eventuali specifici e particolari interventi debitamente documentati.

I contributi di cui ai punti a), b), c) vengono erogati alle situazioni di affido etero familiare; rispetto all'affido a parenti entro il 4° grado, per cui il contributo non è previsto dalla normativa vigente, saranno valutate le singole posizioni in base alla situazione relazionale e reddituale della famiglia nonché alle generali condizioni dell'affido.

Al fine di favorire la cultura dell'affido familiare e sostenere le famiglie affidatarie, per i minori residenti nei Comuni dell'Ambito e affidati a famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito non viene richiesta la compartecipazione ai costi dei servizi scolastici e/o forme di compensazione tra i Comuni medesimi (refezione scol., trasporto, pre-post scuola, nido, centri ricreativi diurni …).

**12) Comunità semi- residenziali per minori**

Come previsto dal Regolamento in materia di servizi alla persona, trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell'autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
Nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.
Nel corso dell'anno si provvederà a richiedere gli ISEE delle famiglie con cui è possibile condividere il PEI per individuare le eventuali soglie applicabili in futuro.

**13) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori**

Come previsto dal Regolamento in materia di servizi alla persona, trattandosi di un servizio attivato prevalentemente sulla base di un intervento dell'autorità giudiziaria non è prevista, di norma, una compartecipazione da parte delle famiglie.
Nell'ambito della progettualità educativa individualizzata tuttavia, laddove vi siano le condizioni per condividere il progetto con la famiglia, il servizio per i minori può prevedere la negoziazione di forme di compartecipazione alla realizzazione del progetto educativo da parte dei genitori, comunque tenuti al mantenimento dei propri figli, che saranno contenute nel P.E.I. condiviso e sottoscritto dai genitori.

Nel corso dell'anno si provvederà a richiedere gli ISEE delle famiglie con cui è possibile condividere il PEI per individuare le eventuali soglie applicabili in futuro.

**14) Servizio di inserimento lavorativo**

Per gli interventi di inserimento lavorativo non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

**15) Tirocini risocializzanti**

Per i tirocini risocializzanti non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

**16) Centri Diurni per Disabili (C.S.E. - C.D.D. - SFA)**

Per i Centri Diurni Disabili (C.S.E. - C.D.D. - SFA) le quote di compartecipazione vengono applicate ad anno educativo con decorrenza settembre 2021, avvio del nuovo anno educativo.

| QUOTA UNICA (SOCIALE + PASTO*) | | |
|---|---|---|
| **ISEE** | **QUOTA COMPARTECIPAZIONE MENSILE - TEMPO PIENO** | **QUOTA COMPARTECIPAZIONE MENSILE - PART TIME (60%)** |
| da 0 a 6.000 | 230 | 138 |
| da 6.001 a 12.000 | 280 | 168 |
| da 12.001 a 24.000 | 350 | 210 |
| da 24.001 a 48.000 | 450 | 270 |
| Da 48.001 in poi | 750 | 450 |

*Costo pasto compreso nella tariffa e non scorporabile

FREQUENZA: Si intende per part-time la frequenza inferiore alle 20 ore settimanali e per tempo-pieno la frequenza superiore alle 20 ore settimanali. La compartecipazione per la frequenza part-time viene abbattuta del 40%.

ASSENZE: La compartecipazione è dovuta anche in caso di assenza. Solo in caso di malattia certificata pari o superiore a 10 gg consecutivi feriali si prevede un abbattimento del 50%.

NOTA: Stante la forte disomogeneità attualmente ancora presente nell'applicazione delle quote di compartecipazione per la frequenza a Centri Diurni per persone con disabilità nei Comuni dell'Ambito e la fruizione da parte di numerose persone con disabilità di Servizi Diurni in Ambiti limitrofi ove vengono applicate quote di compartecipazione differenti, si definisce che le quote previste nella Tabella di Ambito saranno considerate quale riferimento per la progressiva modifica delle quote ora applicate, al fine di pervenire nel tempo ad una applicazione omogenea delle quote di compartecipazione nei confronti delle persone con disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito.

**17) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili**

I contributi economici per l'integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili vengono erogati nel caso in cui la certificazione ISEE presentata ai sensi dell'art. 6 c. 3 del DPCM n. 159/2013 non superi la soglia massima pari a € 25.000,00.

Per quanto concerne il pagamento della retta, considerato che l'inserimento residenziale assicura il completo mantenimento e soddisfacimento dei bisogni della persona, viene richiesto di norma all'interessato di

contribuire con le proprie risorse, sia reddituali che patrimoniali, al pagamento della retta medesima. L'intervento economico dell'Amministrazione comunale pertanto si configura come residuale.

In presenza di BENI MOBILI: L'Amministrazione comunale interverrà ad integrazione della retta nel caso in cui il beneficiario possieda beni mobili indicativamente inferiori a € 3.000,00.

In presenza di BENI IMMOBILI: Nel caso in cui il beneficiario possieda beni immobili, l'Amministrazione potrà garantire l'integrazione della retta residenziale solo in caso di documentata necessità.
In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi scritti con i beneficiari per la locazione e/o l'alienazione degli immobili medesimi, fermo restando che il ricavato della locazione rimane vincolato al pagamento della retta.
In assenza di accordi, come previsto ai punti precedenti, la contribuzione comunale se prevista, deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Qualora il beneficiario del contributo entrasse in possesso di beni mobili e/o immobili, dette sopravvenienze saranno utilizzate prioritariamente per pagare la retta e l'Amministrazione potrà sospendere temporaneamente o definitivamente la quota di integrazione a proprio carico oppure adottare le procedure per il recupero delle somme già corrisposte.

**18) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)**

Gli oneri per la frequenza del Centro Diurno Integrato sono a carico dell'utente salvo casi particolari valutati dall'Assistente Sociale, per i quali si potrà prevedere la copertura totale o parziale della retta da parte dell'Amministrazione comunale attraverso l'erogazione di un contributo ordinario come previsto nel Regolamento in materia di servizi alla persona.